



TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca
Molinari, all'udienza del 12/02/2018 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 888/2017 R.G. promossa da:

, rappresentata e difesa dagli Avv.ti VERGA

ANGELO e VERGA VALENTINA

RICORRENTE

contro:

SPA , in persona del

legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dall'Avv.SBARRA ALBERTO

RESISTENTE

CONCLUSIONI: come in atti

MOTIVI DELLA DECISIONE

La sig.ra veniva assunta dalla società convenuta in data 1 giugno
2002 con contratto di lavoro part time di "tipo orizzontale" a tempo
determinato presso l'aeroporto di Malpensa Terminal 1/2 con orario di



lavoro settimanale di 24 ore (doc. n.1). Nella lettera era previsto un orario di lavoro giornaliero su sei giorni lavorativi in tre settimane diverse. Successivamente in data 29 ottobre 2003 il rapporto di lavoro veniva confermato a tempo indeterminato sempre con inquadramento al VI livello del C.C.N.L. Pubblici Esercizi e sempre per 24 ore settimanali (doc. 2).

In data 28 giugno 2003 la sig.ra _____ chiedeva di poter passare dal lavoro a tempo parziale di 24 ore a settimana a 30 ore settimanali per il periodo dal 1 luglio al 31 agosto 2003 (doc. 3).

In data 1 luglio 2003 la società consentiva alla trasformazione del rapporto di lavoro passando dalle 24 alle 30 ore settimanali (doc. 4 ed avv. doc. 3). Nella lettera si prevedeva che *“i suoi turni di lavoro giornalieri e settimanali, per tutti i mesi lavorativi dell’anno saranno i seguenti:*

- vedi tabella turni allegata.

Eventuali ulteriori programmazioni del Suo orario di lavoro per esigenze di servizio, saranno con Lei concordate con congruo anticipo”.

Nel predetto allegato, sottoscritto per accettazione dalla ricorrente, venivano previsti sei turni giornalieri (A,B,C,D,E ed F) su nove settimane con il riposo (R) a “scorrimento”, ossia il riposo non sempre coincideva con la domenica in quanto il punto vendita era aperto 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno.

In data 17 maggio 2005 la società e le OSS di Malpensa sottoscrivevano accordo (doc. 5) in cui veniva recepita la necessità di un modello



organizzativo che tenesse conto della tipologia del servizio erogato (apertura per tutto l'anno) e della flessibilità della domanda (in aeroporto si alternano periodi di alta affluenza di passeggeri come in estate e Natale e periodi di scarsa affluenza come a Novembre). In particolare nell'ambito del part time venivano previsti e riconosciuti sei riposi aggiuntivi annui *“utilizzando la stessa turnazione in uso per il part time come illustrato nello schema dell'allegato A”*. Nel predetto allegato vi era il recepimento della turnazione in atto con in più il riposo a *“scorrimento”* nel corso del mese, come già in atto con lo schema firmato dalla sig.ra ..

In sostanza, ferma la turnazione pattuita, i singoli riposi possono variare nella settimana; per questa ragione ogni quindici giorni vengono affissi nella bacheca attigua al punto ristoro le presenze settimanali dei lavoratori.

La ricorrente ha aderito al sindacato firmatario del predetto accordo.

Nel momento in cui la sig.ra .. terminava la maternità chiedeva di essere esonerata dal turno 18:00/22:00 (doc. 5 ric). Identica richiesta, veniva reiterata in data 5 dicembre 2011 in cui chiedeva l'esonero dal turno serale 18:00/22:00 (doc. 7).

Sostiene la convenuta che la richiesta della sig.ra .. *“non veniva esaudita non per capriccio, ma solo perché vi era una turnistica concordata con altri lavoratori e con le OSS per cui non era possibile accontentarla, proprio perché*



questa è uguale per tutti i lavoratori part time e sopprimere il turno serale avrebbe comportato mettere in difficoltà il sistema dei turni ed altri colleghi”.

La prospettazione di parte convenuta appare fondata.

Al fine di esaudire il desiderio della ricorrente è evidente che la convenuta avrebbe dovuto spostare i turni di altri dipendenti o ricorrere al lavoro straordinario.

Il D.lgs n. 81/2015 prevede espressamente la possibilità di articolare il lavoro a tempo parziale in turni, senza neppure la necessità di un accordo in sede sindacale, che invece è stato raggiunto nella fattispecie in esame (doc. 4 conv).

Con la sottoscrizione dell'allegato alla lettera del 1 luglio 2003 la sig.ra
accettava il principio di una turnazione diversa rispetto a quella della lettera di assunzione del 1 giugno 2002.

La ricorrente nel corso del rapporto di lavoro ha accettato di aver modificare il suo orario giornaliero secondo una turnistica diversa rispetto a quello in precedenza pattuita.

Inoltre nella nuova disciplina del part time prevista dal D.lgs n. 81/2015 non vi è alcuna norma che vieti il lavoro su turni, anche dopo la maternità.

L'art. 5 cit. prevede espressamente l'obbligo di indicare la collocazione temporale di lavoro nella giornata, ma quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, come nel caso in esame, è possibile il rinvio alla turnazione.



L'esigenza poi per il singolo lavoratore di organizzarsi la giornata per svolgere altre attività è fatta salva dal fatto che i turni sono fissi salvo i riposi che sono a "scorrimento", come previsto dall'accordo collettivo aziendale del 17 maggio 2005. Per questa ragione viene affissa ogni quindici giorni la tabella delle presenze che ha prodotto in giudizio la ricorrente (doc. 10).

Per le ragioni sopra esposte le domande di parte ricorrente non possono trovare accoglimento. Tuttavia, la particolarità e novità delle questioni affrontate giustificano la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Così deciso in data 12/02/2018.

Il Giudice del lavoro
dott.ssa Franca Molinari

